

STATUTO

INSIEME COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG VIA LA
LOUVIERE 4

Numero REA: PG - 356728

Codice fiscale: 03845710544

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al
n.18299 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 - (Denominazione)

È costituita, con sede nel Comune di Foligno, la Società cooperativa denominata **"INSIEME COOPERATIVA SOCIALE"**

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, nonché le disposizioni del decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 112, in materia di impresa sociale e le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 relativo al Codice del Terzo settore, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art.2 - (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2072 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II

	SCOPO - OGGETTO	
	Art.3 - (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito	
	mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorati-	
	vo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge	
	381/91.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo in cui l'attività di gestione dei servizi so-	
	cio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avvia-	
	mento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa in-	
	tendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata e con la prestazione della propria attività	
	lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma con-	

	senta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con ter-	
	zi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Si applica inoltre, il rapporto concernente le differenze re-	
	tributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs	
	112/2017.	
	Art.4 - (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento allo scopo che intende perse-	
	quire ed ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per ogget-	
	to sia la progettazione, gestione ed erogazione di servizi so-	
	ciali, socio-sanitari, assistenziali ed educativi rivolti alla	
	persona che ogni attività in grado di concorrere	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381	
	"Disciplina delle cooperative sociali" - lettere A e B) - e	
	ss.mm.ii.:	
	LETTERA A): la gestione di servizi socio-sanitari ed educati-	
	vi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lette-	
	re a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante	

revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e ss.mm.ii. ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) la promozione e gestione, in proprio e per conto terzi, di servizi socio-sanitari e educativi, di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore delle persone svantaggiate quali anziani (autosufficienti e non), disabili (fisici e psichici), minori a rischio e non, soggetti con problemi psichiatrici, malati, nefropatici, malati terminali, malati di Alzheimer, sieropositivi di HIV e con patologie connesse, tossicodipendenti, alcolisti, giovani, immigrati, apolidi e rifugiati, detenuti, ex detenuti e comunque a tutti i soggetti che necessitano d'intervento sociale, sanitario ed educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale e familiare, della condizione sociale ovvero della rilevanza ai fini dell'interesse pubblico;

2) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia e/o presso la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, residenze protette, residenze sanitarie assistite, hospice, in luoghi di villeggiatura, colonie marine e montane;

	3)	attività di assistenza medica, infermieristica, sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzate presso centri di servizio opportunamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, connesse anche con l'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso);
	4)	realizzazione e gestione dei servizi domiciliari o centri per la riabilitazione motoria, direttamente o in strutture convenzionate e non;
	5)	attività educativa ed assistenza per minori in strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, centri per l'infanzia, centri educativi;
	6)	servizi psicopedagogici, al domicilio, in famiglia, nelle scuole;
	7)	assistenza sociale;
	8)	gestione e realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro, borse terapeutiche e di lavoro e comunque promozione e attività per l'inserimento lavorativo;
	9)	gestione e realizzazione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;
	10)	comunità per tossicodipendenti;
	11)	gestione diretta di attrezzati presidi sanitari e para-sanitari;
	12)	gestione e realizzazione di strutture intermedie, centri diurni, centri di accoglienza diurni, strutture a carattere

	animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vi-	
	ta, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e	
	il turismo sociale;	
	13) gestione e realizzazione di strutture protette, comunità	
	alloggio, comunità di convivenza, centri terapeutici, case di	
	riposo, asili nido, comunità terapeutiche, unità di conviven-	
	za, gruppi appartamento, case famiglia, residenze protette,	
	residenze sanitarie assistite, centri diurni per disabili e	
	per anziani, centri educativi per la prima infanzia ecc.;	
	14) attività di accoglienza mediante la gestione di servizi	
	legati al turismo sociale;	
	15) gestione e realizzazione laboratori artigianali protet-	
	ti, serre protette, mercatini ecc., con finalità riabilitati-	
	ve/assistenziali;	
	16) animazione culturale e educativa;	
	17) attività culturali, sportive e parasportive, ricreative,	
	di spettacolo, di comunicazione socio culturali;	
	18) realizzazione e gestione di centri per immigrati;	
	19) attività di animazione interculturale;	
	20) realizzazione e gestione di centri informagiovani e co-	
	munque sportelli informativi per i soggetti di cui al presente	
	articolo;	
	21) attività di segretariato sociale;	
	22) attività di sostegno alla genitorialità;	
	23) attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti	

	di cui al presente articolo;	
	LETTERA B): lo svolgimento di attività diverse - agricole, in-	
	dustriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate ed a titolo esempli-	
	ficativo e non esaustivo:	
	1) arti grafiche in genere e in particolare nell'ambito di	
	azioni socio-relazionali e riabilitative;	
	2) stampa sia in proprio che in conto terzi;	
	3) editoria anche di testate periodiche e/o anche in forma-	
	to elettronico, in particolare a carattere sociale e di picco-	
	lo formato;	
	4) rilegatoria e legatoria, produzione e/o commercio dei	
	relativi prodotti sia in proprio che in conto terzi;	
	5) raccolta differenziata e/o lavorazione artigianale senza	
	esclusione alcuna e/o commercio dei relativi prodotti, anche	
	conto terzi;	
	6) produzione e/o personalizzazione di piccoli manufatti ad	
	uso promozionale e/o turistico di qualsiasi natura e materia-	
	le;	
	7) produzione e/o commercio di articoli di cartoleria e lu-	
	cidi;	
	8) servizi e/o prodotti di segreteria e/o per l'ufficio,	
	servizi di reception, battitura testi, copisteria ecc.;	
	9) commercio e/o lavorazione di prodotti e/o semilavorati	
	senza esclusione alcuna, provenienti da centri a carattere so-	

	ciale e/o per la riabilitazione;	
	10) acquisizione senza esclusione alcuna di commesse come	
	previsto dall'art. 12 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e	
	comunque in relazione a tutte le leggi, normative e disposi-	
	zioni che agevolano le attività produttive ove sono impiegate	
	persone in condizioni di svantaggio sociale;	
	11) produzione e commercio stampe su tela e attività connes-	
	se, lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio -	
	termosaldatura - cellophanatura blisteratura - confezionamento	
	in genere;	
	12) attività di sartoria in genere;	
	13) legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezio-	
	ni;	
	14) valorizzazione del territorio, pubblicazioni e servizio	
	di guide turistiche;	
	15) servizi giornalistici, di ufficio stampa e comunicazione	
	sociale, attività editoriali e pubblicitarie;	
	16) conduzione di agenzie pubblicitarie;	
	17) pubblicità e pubbliche affissioni, nonchè gestione di	
	servizi pubblici comunali e provinciali;	
	18) impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse,	
	grafica web e servizi internet;	
	19) produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo	
	in genere;	
	20) artigianato e restauro manufatti storici;	

21)	commercializzazione di prodotti floreali e articoli da	
	arredo;	
22)	attività di rappresentanza conto terzi;	
23)	gestione mailing;	
24)	gestione banche dati;	
25)	pubblicazione riviste, libri e periodici;	
26)	archiviazione dati e videoscrittura;	
27)	trascrizioni in braille;	
28)	trascrizione di audionastri o bobine magnetiche;	
29)	registrazione convegni, consigli, seminari;	
30)	servizi informatici in genere;	
31)	servizi contabili ed amministrativi;	
32)	attività di centralino, segreteria, front office, back	
	office, portierato/portineria;	
33)	gestione e organizzazione manifestazioni, eventi musica-	
	li, momenti di ritrovo, di confronto e di svago, meeting, con-	
	vegni, assemblee nazionali ed internazionali;	
34)	agenzie viaggi e turismo sociale;	
35)	servizi per campagne pubblicitarie, creazione e distri-	
	buzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni, pub-	
	blicità sonora;	
36)	consegne e ritiri a domicilio;	
37)	servizi di telemarketing ed indagine di mercato;	
38)	gestione di locali - propri e non - e di tutte le atti-	
	vità connesse al raggiungimento dello scopo sociale, quali ma-	

	gazzini, canili, centri ambiente, bar, hotel, ristoranti,
	self-service, ostelli, teatri, cinema, musei, circoli sociali
	e ricreativi, laboratori tecnici, centri benessere, nonché
	strutture sportive e similari;
	39) gestione libreria e negozi in genere;
	40) attività di custodia e vigilanza di beni mobili e immo-
	bili;
	41) manutenzione e riparazione automezzi e strumentazioni in
	genere;
	42) attività di costruzione e manutenzione edile;
	43) commercio, in tutte le sue forme, di prodotti alimenta-
	ri;
	44) commercio, in tutte le sue forme, di prodotti non ali-
	mentari;
	45) gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autori-
	messe;
	46) progettazione, realizzazione e gestione colonnine ricari-
	ca elettrica per tutti i mezzi possibili;
	47) verifiche titoli di viaggio;
	48) call center;
	49) disinfezione e pulizie civili, industriali, stradali e
	di strutture pubbliche in genere;
	50) disinfestazione, derattizzazione e sanificazione civili,
	industriali, stradali e di strutture pubbliche in genere;
	51) progettazione e installazione impianti elettrici e pro-

	mozione delle fonti energetiche nuove e rinnovabili del ri-	
	sparmio energetico;	
	52) logistica, facchinaggi vari e manovalanza in genere;	
	53) gestione servizio mensa e ristorazione per enti pubblici	
	e privati;	
	54) trasporto merci, sanitari, organi, sangue, persone, va-	
	lori e documenti;	
	55) servizio di cuoco a domicilio;	
	56) servizio di ausilio, scolastico, bidelli-cuochi, tra-	
	sporto scolastico e assistenza scuola bus;	
	57) attività di fund raising;	
	58) progettazione sociale;	
	59) istituire centri di raccolta, anche differenziata di ri-	
	fiuti, e di commercializzazione di materiali di recupero, ge-	
	stione isole ecologiche, educazione ambientale e impianti di	
	depurazione, rottamazione e riciclo materiali tecnologici e	
	congegni del settore informatico;	
	60) produrre, lavorare e commercializzare manufatti in gene-	
	re direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che	
	per conto terzi;	
	61) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, e-	
	ducativa, culturale, ricreativa, etc., eventualmente con an-	
	nessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e	
	bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il	
	benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci,	

	delle loro famiglie e della comunità in genere;	
62)	svolgere, direttamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, attività produttive di manipolazione e trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere, nonchè provvedere alla fornitura di servizi, anche attraverso la gestione di punti vendita e magazzini di conservazione e distribuzione delle merci;	
63)	noleggiare impianti di amplificazione, illuminazione, macchine da proiezione e quant'altro utile e necessario per l'organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, artistiche o di tempo libero in generale;	
64)	affidare servizi e attività in genere a terzi, avvalersi di consulenze a terzi;	
65)	manutenzione e installazione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;	
66)	svolgere attività di noleggio con conducente;	
67)	svolgere attività di trasporto merci per conto terzi con licenza fino a 15 (quindici) quintali;	
68)	svolgere attività di assistenza ed insegnamento digitale;	
69)	servizio di organizzazione trasporti per eventi;	
70)	servizio di autista per autovetture;	
71)	servizio di autista per trasporto merci e/o persone, con patente B-C-D con abilitazioni professionali KB-KD-CQC, e motoraggio dello stesso;	
72)	creazione, realizzazione e gestione compagnia telefonica	

	di qualsiasi tipo mobile, fissa e dati;	
	73) realizzazione e gestione APP per tutti i device e tutti i	
	sistemi operativi Android, IOS, Linux, Windows ed altro;	
	74) realizzazione e gestione siti internet per tutti i device	
	(smartphone, tablet, PC , altro) per qualsiasi sistema opera-	
	tivo Android, IOS, Linux, Windows ed altro;	
	75) acquisto e vendita di criptovalute;	
	76) creazione e gestione progetti basati su blockchain, smar-	
	tcontract, reti neurali ed intelligenza artificiale;	
	77) creazione e gestione criptovalute;	
	78) creazione e gestione blockchain;	
	79) creazione e gestione criptovaluta con relativa blockchain;	
	80) creazione e gestione token ERC20;	
	81) creazione e gestione NFT (Not Fungible Token) ERC721;	
	82) creazione e gestione smart contract su blockchain ethe-	
	reum;	
	83) creazione e gestione smart contract su qualsiasi blo-	
	ckchain;	
	84) creazione e realizzazione concettuale e progettuale per	
	qualsiasi progetto ed in qualsiasi formato sia esso cartaceo	
	sia in formato elettronico;	
	85) creazione e gestione Big Data progetto ed in qualsiasi	
	formato sia esso cartaceo sia in formato elettronico fino alla	
	realizzazione;	
	86) creazione, gestione e statistica su Big Data;	

	87) traduzione e supporto alle pratiche per pubbliche ammini-	
	strazione e privati per gli stranieri;	
	88) servizio di traduzione asseverata di un documento legale o	
	di un qualsiasi documento che deve essere accettato in una si-	
	tuazione legale. Quindi, traduzioni che conservano lo stesso	
	valore legale dell'originale;	
	89) creazione business plan, whitepaper, analisi di mercato	
	con relativa gestione;	
	90) gestione di profitto sostenibile, con trasparenza, nel ri-	
	spetto di una scala di valori condivisa, guardando alla comu-	
	nità per stimolare un cambiamento positivo e migliorare la	
	qualità della vita difendendo la diversità e promuovendo l'in-	
	tegrazione;	
	91) attività didattiche e formazione su tema digitale per pri-	
	vati e pubblica amministrazione;	
	92) servizio di supporto per assistenza, realizzazione e ge-	
	stione pratiche digitali per conto terzi;	
	93) gestione dei ragazzi delle scuole superiori di II grado e	
	Università per il periodo di tirocinio, alternanza scuola la-	
	voro, Erasmus ecc.;	
	94) servizio di progettazione e svolgimento di video sorve-	
	glianza in loco o da remoto;	
	95) servizio di dematerializzazione e digitalizzazione archi-	
	vi, sia per pubblica amministrazione, aziende e per privati;	
	96) servizio di pulizie in genere senza esclusione alcuna;	

	97) gestione centro massaggi olistico con la possibilità di	
	fare corsi di formazione come corsi Yoga, corsi massaggi Shia-	
	tzu, corsi Reiki, corso massaggi Ayurveda e corsi di ipnosi	
	alle vite precedenti o regressiva;	
	98) servizio di discipline orientali per strutture o privati	
	includendo Massaggio Ayurvedico, Massaggio Rilassante, Naturo-	
	patia, Yoga, Shiatzu, Rieki, bagni di Gong, terapia del dolore	
	e ipnosi alle vite precedenti o regressiva;	
	99) servizio di pulizie locali privati e industriali;	
	100) servizio di imbiancatura e stuccatura pareti esterni ed	
	interne;	
	101) servizio di creazione strutture in cartongesso;	
	102) servizio manutenzione ordinaria e straordinaria per con-	
	domini e aziende;	
	103) servizio di rinnovamento persiane sia in legno, metallo o	
	qualsiasi altro materiale;	
	104) servizio Data Entry;	
	105) servizio di lettura contatori ed attività accessorie di	
	qualsiasi tipo e di qualsiasi energia;	
	106) svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole	
	o forestali, nonchè coltivazioni ortofrutticole e/o florovi-	
	vaistiche comprese le attività di trasformazione e commercia-	
	lizzazione connesse e, nello specifico le seguenti attività:	
	- florovivaistiche, coltivazioni agricole in genere, erbacee	
	ed arboree;	

	- assumere lavori agricoli di ogni genere per conto terzi;	
	- gestire e coltivare terreni agricoli ed in particolare fat-	
	torie per l'attività di agricoltura sociale e solidale e fat-	
	torie sociali, intendendo per fattoria sociale l'impresa agri-	
	cola integrata con attività di carattere socio - sanitario,	
	educativo, di inclusione lavorativa, ricreativa, a vantaggio	
	in particolare di persone svantaggiate o a rischio di emargi-	
	nazione nella più ampia accezione del termine, quali persone	
	con disabilità fisica o psichica, minori a rischio o con dif-	
	ficoltà di apprendimento o in condizioni di disagio familiare	
	o sociale, anziani, soggetti con problemi di tossicodipenden-	
	ze, giovani disoccupati o inoccupati, etc.;	
	- gestire e condurre strutture agrituristiche e di	
	agriristorazione, strutture ludiche, ricreative ed educative,	
	fattorie didattiche (a titolo esemplificativo laboratori di-	
	dattici, agriasili, ecc);	
	- gestire e/o acquistare allevamenti zootecnici, avicoli e cu-	
	niculi e altro genere di allevamento necessario per il miglio-	
	re e più economico raggiungimento degli scopi sociali;	
	- acquistare anche all'estero, il bestiame e tutti i mezzi	
	tecnici occorrenti per lo svolgimento delle attività sociali,	
	sia direttamente che tramite organizzazioni specializzate sia	
	a carattere cooperativo che private;	
	- acquistare o assumere in affitto o in altre forme	
	consentite, terreni per coltivarli a conduzione unita oppure	

	anche a conduzione divisa, ma con unità direttive;	
	- gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici pro-	
	dotti direttamente provvedendo anche alla loro conservazione,	
	lavorazione, trasformazione e vendita diretta ovvero avvalen-	
	dosi di quegli organismi cooperativi e di quelle associazioni	
	di produttori che abbiano come obiettivo il potenziamento del	
	potere contrattuale dei produttori e lavoratori agricoli, l'e-	
	liminazione della rete d'intermediazione e l'inserimento di-	
	retto sul mercato;	
	- acquisire terreni ed aree sui quali costruire sedi, impian-	
	ti, ricoveri, magazzini e tutte quelle strutture atte a favo-	
	rire la più razionale ed economica gestione delle attività so-	
	ciali;	
	- costruire, acquistare, noleggiare, ampliare, ammodernare e	
	gestire impianti e complessi per l'esercizio dell'attività a-	
	gricola e delle attività connesse come la lavorazione, la con-	
	servazione, la trasformazione, la raccolta, il confezionamento	
	e la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici nonché dei re-	
	lativi sottoprodotti;	
	- gestire spacci e negozi per la vendita al diretto consumato-	
	re di prodotti agricoli e zootecnici ottenuti dalle lavorazio-	
	ni sociali;	
	- acquistare immobili da adibire ad uso conduzione agricola,	
	trasformazione e conservazione dei prodotti, o per abitazione	
	dei soci;	

	- promuovere il miglioramento tecnico e produttivo della terra	
	e degli allevamenti avvalendosi di tecnici esperti del settore	
	a cui affidare la direzione tecnica dell'azienda, anche in	
	forme associate con altre cooperative o produttori agricoli,	
	nonchè la sistemazione razionale delle abitazioni e dei fab-	
	bricati rurali;	
	- sviluppare e gestire attività faunistico-venatoria con con-	
	seguente allevamento della selvaggina;	
	- svolgere tutte quelle attività relative al concetto di agri-	
	coltura multifunzionale;	
	- progettare, realizzare e fare manutenzione di parchi, giar-	
	dini e spazi verdi;	
	- promuovere e gestire qualsiasi attività d'interesse comune	
	che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri so-	
	ci ed allo sviluppo della cooperazione, nonchè realizzare ini-	
	ziative a carattere educativo-culturale;	
	- svolgere attività di silvicoltura e di utilizzazione di aree	
	forestali comprese le sistemazioni idraulico forestali;	
	- gestire attività di raccolta, trinciatura e compostaggio di	
	rifiuti ligneo cellulosici derivante dalla manutenzione del	
	verde ornamentale o da scarti di terzi;	
	- gestire rifiuti compostabili per la produzione di compost di	
	qualità;	
	- gestire la produzione di energia da fonti rinnovabili (a ti-	
	tolo esemplificativo biomasse, eolico, fotovoltaico, ecc);	

	- gestire anche in affidamento aree silvo-pastorali,	
	realizzare lavori, opere e servizi in ambito forestale;	
	- assumere lavori di bonifica e lavori agricoli di ogni gene-	
	re;	
	- realizzare e gestire fattorie didattiche per valorizzare e	
	divulgare le potenzialità agricole ed ambientali del territo-	
	rio;	
	- svolgere attività di sensibilizzazione per la tutela e lo	
	sviluppo delle tradizioni locali, attraverso l'organizzazione	
	di attività formative, ricreative e didattiche, scambi cultu-	
	rali con altre realtà analoghe nazionali od internazionali;	
	- svolgere consulenza tecnico amministrativa, burocratica, a-	
	gronomica e forestale a enti pubblici e privati per il suppor-	
	to organizzativo e gestionale avvalendosi anche delle nuove	
	tecnologie come blockchain, smartcontract, intelligenza arti-	
	ficiale, reti neurali, big data, sia per agricoltura di preci-	
	sione e non;	
	- partecipare attivamente a piani, programmi o altre iniziati-	
	ve locali, regionali o comunitarie rivolte allo sviluppo del	
	settore rurale, agricolo o connesso.	
	La cooperativa inoltre potrà:	
	- promuovere e svolgere attività di formazione professionale,	
	insegnamento, consulenza, ricerca, documentazione - ed attivi-	
	tà editoriali connesse - sia per i Soci che per i non Soci;	
	- promuovere ed organizzare eventi, convegni, seminari e simi-	

21 di 66

	scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla	
	legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito regolamento approvato con	
	decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art.5 - (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale, nonché i soci svantaggiati così come	
	definiti dalla Legge 381/91, nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavorati-	
	va o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art.5 bis - (Soci volontari)

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività gratuitamente così come previsto dall'art. 2 Legge 381/1991.

Art.5 ter - (Soci persone giuridiche)

Possono essere ammesse come soci della Cooperativa, così come previsto dall'art. 11 della Legge 381/91, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art.6 - (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazio-

	ne professionale.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	

l'approvazione del bilancio; il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri soci cooperatori o finanziatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità

	tà e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'articolo 12.	
	Art.7 - (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al li-	
	mite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'ine-	
	sistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo	
	art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabi-	
	lisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale	
	sociale.	

27 di 66

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 - (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 7;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) mettere a disposizione la propria attività lavorativa in conformità agli scopi e all'oggetto sociale.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.9 - (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.10 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica.

Art.11 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 35.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e

motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.12 - (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- 1) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- 2) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- 3) che incorra in gravi violazioni delle disposizioni del presente Statuto, Regolamenti interni relativi alla posizione dei soci-lavoratori ed al rapporto lavoro tra i medesimi e la Cooperativa, del Modello di Organizzazione. Gestione Controllo diretto a prevenire i reati dai quali discende la responsabilità amministrativa delle Società e degli altri Enti, nonché delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- 4) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 5) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- 6) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-

	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	7) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievo-	
	li per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'ogget-	
	to sociale;	
	8) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecu-	
	zione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rappor-	
	to;	
	9) Che, rivestendo qualifica dirigenziale, abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento comunque giustificato; ovvero	
	che, rivestendo qualifica non dirigenziale, abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giustificato motivo ogget-	
	tivo o il cui rapporto di lavoro, instaurato nelle varie forme	
	previste dal Regolamento Interno, sia venuto a cessare per non	
	superamento del periodo di prova, per scadenza del termine ap-	
	posto del contratto di lavoro o per qualsiasi altra causale;	
	10) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	11) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	re, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	

	12) Che abbiano una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa quando può riflettersi	
	su questa;	
	13) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali	
	alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini	
	pregiudizievoli;	
	14) Il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	15) Che anche con più periodi di malattia raggiunga in com-	
	plesso 365 giorni di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi,	
	a partire dall'ultimo giorno di malattia;	
	16) Che, nell'espletamento delle attività lavorative di pro-	
	pria pertinenza, nelle aree aziendali a rischio reato, adotti	
	un comportamento non conforme o palesemente in violazione ai	
	Codici Etici e/o alle procedure Operative e/o alle disposizio-	
	ni in Materia di Tutela della Salute e della sicurezza nei	
	Luoghi di Lavoro, previste nella Parte Sociale del Modello di	
	Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Cooperati-	
	va in conformità al Decreto Legislativo 8.6.2001, n.231; ciò	
	ove tale comportamento sia diretto in modo univoco al compi-	
	mento di uno dei reati previsti dal predetto Decreto Legisla-	
	tivo o sia atto a determinare la concreta applicazione a cari-	
	co della Cooperativa di misure sanzionatorie di cui al DLgs.	
	231/2001;	
	17) Che tenga un atteggiamento di insubordinazione nei con-	

	fronti dei superiori gerarchici; ovvero che non osservi le di-	
	sposizioni datoriali, le prerogative gerarchiche o che tenga	
	un costante e generale atteggiamento di sfida e disprezzo nei	
	confronti dei vari superiori e della disciplina aziendale, ta-	
	le da far venir meno il permanere dell'indispensabile elemento	
	fiduciario che lega il socio alla cooperativa;	
	18) Che danneggi in modo doloso materiali e/o attrezzature	
	dell'azienda e/o del committente;	
	19) Che, tenendo reiterati comportamenti negligenti, provochi	
	il danneggiamento di materiali e/o attrezzature della coopera-	
	tiva e/o del committente;	
	20) Che si renda partecipe di una colluttazione all'interno	
	del luogo di lavoro creando una situazione di pericolo e/o di	
	tensione e/o di turbamento all'ordinario svolgimento	
	dell'attività della cooperativa;	
	21) Che abbandoni per più di tre volte il posto di lavoro sen-	
	za autorizzazioni;	
	22) Che si assenti simulando malattia o si sottragga fraudo-	
	lentemente agli obblighi di lavoro;	
	23) Che si assenti ingiustificatamente per oltre quattro gior-	
	ni consecutivi o che si assenti ripetutamente per tre volte in	
	un anno nel giorno seguente alla festività o alle ferie;	
	24) Che si assenti ingiustificatamente per almeno quattro vol-	
	te nel periodo di un anno;	
	25) Che non comunichi per la terza volta l'assenza per malat-	

	tia e/o la relativa prognosi, secondo le modalità e le tempi-	
	stiche previste dal presente Regolamento Interno Aziendale;	
	26) Che venga sorpreso alla guida di automezzi, macchine ed	
	attrezzature da lavoro, per la seconda volta, con tasso alco-	
	lemico superiore a quanto previsto dalle normative di Legge	
	vigenti (non superiore a "0")	
	27) Che venga trovato dal medico aziendale o dall'Ente Prepo-	
	sto in manifesta ubriachezza durante l'orario;	
	28) Che venga sorpreso, durante l'orario di lavoro, ad assume-	
	re sostanze alcoliche;	
	29) Che venga sorpreso, durante l'orario di lavoro, ad assume-	
	re sostanze stupefacenti;	
	30) Che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti di volta in	
	volta richiesti, anche durante l'orario di lavoro, dal medico	
	aziendale, dall'Ente Preposto o dal Laboratorio incaricato,	
	volti alla verifica dell'assunzione vietata di sostanze psico-	
	trope (alcol-stupefacenti);	
	31) Che commetta un furto nella cooperativa o presso il com-	
	mittente o si impossessi indebitamente di mer-	
	ce/materiale/altro della cooperativa stessa o del committente,	
	indipendentemente dalla natura e dall'entità dei beni sottrat-	
	ti;	
	32) Che trafughi documenti nell'azienda o del committente;	
	33) Che, per oltre 2 volte, venga sorpreso a fumare nei luoghi	
	di lavoro, indipendentemente dalle loro peculiarità, e fuori	

	dai locali autorizzati;	
	34) Che esegua, senza permesso, lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, con l'impiego di materiale della cooperativa;	
	35) Che, per oltre 4 volte, esegua negligenemente e/o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;	
	36) Che, per oltre 3 volte, non adempia alle formalità prescritte dalla Cooperativa per la registrazione delle presenze;	
	37) Che venga sorpreso, per oltre 3 volte, senza indossare la dotazione vestiaria e i dispositivi di protezione individuale forniti dalla cooperativa e/o il tesserino di riconoscimento;	
	38) Che divulghi, anche con il cliente o a terzi, notizie attinenti il servizio e l'organizzazione interna dell'azienda;	
	39) Che, per oltre 3 volte, non osservi le norme di prevenzione, igiene e sicurezza impartire e/o non si sottoponga alle visite mediche preventive e periodiche, anche se formalmente invitato;	
	40) Che, essendo stato sospeso per sopraggiunta inidoneità alle mansioni svolte, non possa esser ricollocato dalla cooperativa entro 30 giorni dall'inizio della sospensione stessa;	
	41) Che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto dei Regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.	
	Inoltre l'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio speciale che, anche prima della	

	scadenza del periodo di formazione o inserimento:	
	a) Non abbia acquisito adeguata conoscenza della propria	
	professione o del proprio lavoro, delle metodologie e del mez-	
	zi/prodotti/attrezzature utilizzate, delle procedure relative	
	alla sicurezza sul lavoro, dell'organizzazione aziendale, del-	
	le norme comportamentali, della Politica e della Qualità e	
	dell'Etica Aziendale;	
	b) Non sia collaborativo con i colleghi di lavoro;	
	c) Non dimostri disponibilità nello svolgere il proprio la-	
	voro;	
	d) Non garantisca flessibilità nei cambiamenti organizzati-	
	vi e capacità di adattarsi a nuove disposizioni e/o procedure	
	aziendali;	
	e) Non partecipi a momenti di formazione;	
	f) Non abbia adeguata capacità a relazionarsi e rapportarsi	
	con i colleghi di lavoro e/o clienti;	
	g) Non abbia acquisito adeguata conoscenza dei principi e	
	valori cooperativi o che non partecipi alle assemblee dei soci	
	ed altre iniziative sociali della cooperativa;	
	42) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimenti.	
	Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma	
	precedente punto 9), il provvedimento può non essere adottato	
	qualora il socio possa comunque continuare a contribuire al	
	perseguimento degli scopi sociali, in particolare qualora pos-	

sa proseguire attività di volontariato nell'ambito della Cooperativa.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno altresì obbligo di notificare il provvedimento al socio escluso.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Art.13 - (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 e 26, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 23, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art.14 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-

	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con
	le modalità di cui al precedente articolo 13.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società
	entro 6 mesi dalla data del decesso.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
	2 e 3 del codice civile.
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del
	socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo ammi-
	nistrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità
	e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si
	provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-
	rativo.
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-

mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art.16 - (Norme applicabili)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.; le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni.

Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art.17 - (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori così come previsto dall'Art. 24 del presente statuto.

	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte	
	restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.	
	Art.18 - (Trasferibilità dei titoli)	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e	
	l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà	
	ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il	
	socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore, non può trasferire i titoli	
	ai soci ordinari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	

dell'art. 2346, comma 1.

Art.19 - (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 24 ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità
	di sottoscrittori di strumenti finanziari.
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misu-
	ra consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-
	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-
	si hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di alme-
	no un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, non-
	ché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperati-
	va. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spet-
	tanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assem-
	blea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori
	può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un nume-
	ro maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore
	ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del
	collocamento dei titoli.
	Art.20 - (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziato-
	ri)

	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria di cui al precedente articolo 19.	
	Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto	
	anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le	
	azioni dei soci cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera, comunque,	
	nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperato-	
	ri, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore	
	a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziato-	
	ri l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a ri-	
	serva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra ca-	
	pitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci coopera-	
	tori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio	

	finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il	
	loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della	
	quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da	
	sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il di-	
	ritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia decor-	
	so il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di i-	
	scrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla	
	legge, la deliberazione di emissione delle azioni può esclude-	
	re la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo mag-	
	giore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle	
	azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.	
	2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente	
	al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad	
	esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art.21 - (Diritti di partecipazione alle assemblee)	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal pre-	
	sente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assem-	
	blea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministra-	

zione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 27 e seguenti del presente Statuto.

Art.22 - (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

RISTORNI

Art.23 - (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.24 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore da un minimo di 25 euro fino al massimo consentito dalla legge;

2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25;

3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 17 del presente statuto;

4) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

5) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

6) dalla riserva straordinaria;

7) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 26;

8) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite

delle quote sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art.25 - (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 35.

Art.26 - (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 23 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a)** a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b)** al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;
- c)** a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d)** ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-

	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-
	ci;
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti
	di amministrazione di cui al precedente articolo 22;
	f) la restante parte a riserva straordinaria.
	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei
	soci finanziatori e le altre destinazioni obbligatorie ai sen-
	si di specifiche norme del presente statuto, l'Assemblea può
	altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei prece-
	denti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della
	quota pari al 3% da devolversi ai Fondi mutualistici per la
	promozione e lo sviluppo della cooperazione e della quota del
	30% alla riserva legale venga devoluta al fondo di riserva
	straordinaria.
	TITOLO VII
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI
	Art.27 - (Decisioni dei soci)
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto
	sottopongono alla loro approvazione.
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
	1) l'approvazione del bilancio;
	2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le

	linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;	
	3) la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	4) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispon-	
	dere per la loro attività collegiale;	
	5) la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio sin-	
	dacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da cor-	
	rispondere loro;	
	6) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	7) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	8) l'approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria;	
	9) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'artico-	
	lo 2479-bis del codice civile.	
	Art.28 - (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	
	so contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere fis-	
	sata in un giorno diverso da quello della prima.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-	
	senti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato.	
	Art.29 - (Quorum costitutivi e deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i soci,	
	anche assenti o dissenzienti, se prese con la maggioranza as-	
	soluta dei voti esprimibili in assemblea.	
	Art.30 - (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art.31 - (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano	

	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del presente	
	statuto.	
	Art.32 - (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea dal presidente dell'Organo amministrativo ed in	
	sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art.33 - (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in	
	sede di nomina.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	

	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratori i	
	soggetti che si trovino nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2382 c.c. e siano stati sottoposti a misure di	
	prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.	
	Non possono essere altresì nominati alla carica di amministra-	
	tori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni pre-	
	viste dall'articolo 2399 c.c. e che non abbiano una comprovata	
	esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero	
	di imprese che abbiano operato nel settore economico identico	
	o affine a quello descritto nell'oggetto sociale.	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle so-	
	cietà costituite da un unico socio persona fisica, gli enti	
	con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui	
	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente e un Vice Presidente che ne fa le veci in caso	
	di assenza o impedimento.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	

	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve es-	
	sere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di con-	
	trollo, se nominato.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di con-	
	trollo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la mag-	
	gioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	

56 di 66

medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art.34 - (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a

	società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento gene-	
	rale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee	
	dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione e	
	del comitato esecutivo, se nominato.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo	
	ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di	
	legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme prece-	
	dentemente dettate per il sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei con-	
	ti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In caso	

	di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino	
	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da	
	adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati	
	scadono insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibera-	
	zioni collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le	
	deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art.35 - (clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	
	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
	blico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato	
	dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo	
	la sede sociale.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	

dell'arbitro.	
L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.	
L'arbitro deciderà in via rituale secondo	
diritto.	
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
tra le parti.	
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
ro quelle promosse nei loro	
confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi	
al rapporto sociale.	
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
TITOLO IX	
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
Art.36 - (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimo-	
nio)	
Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ricorrano	
i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice	
Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale,	
con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statu-	
to, decide:	
a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	

	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devo-	
	luto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai so-	
	ci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente artico-	
	lo 26, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del ristorno;	
	all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il	
	cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili	
	agli stessi spettante;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Cooperative	
	e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art.37 - (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	

to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art.38 - (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del Codice civile, pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-

ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.39 - (Organi Collegiali - Norma di rinvio)

La convocazione di organi sociali collegiali (assemblea, consiglio di amministrazione, eventuale Collegio Sindacale) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso per le riunioni urgenti del Consiglio di Amministrazione può essere inoltrato in termini più brevi.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo sistemi di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

- a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

65 di 66

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Foligno, li 16 maggio 2022
Firmato digitalmente: Luigi Napolitano Notaio